



REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA

Revisione gennaio 2016

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei Cultori della materia e le loro attività.

Articolo 2

Funzioni

1. Per "Cultori della materia" si intendono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico ambito disciplinare.

2. In virtù delle esperienze e competenze di cui al precedente comma, i Cultori della Materia possono essere abilitati, alle condizioni stabilite all'art. 20 del Regolamento Didattico di Ateneo, a far parte delle commissioni degli esami di profitto (art. 20 R.D.A).

3. *Essi, inoltre, possono collaborare nel supporto allo svolgimento di esercitazioni e di attività seminariali e di laboratorio in affiancamento al docente titolare dell'insegnamento.*

4. Le attività connesse alla qualifica di Cultore della materia non danno diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma, e ad alcun titolo, in quanto svolte esclusivamente su base volontaria, né danno luogo a diritti in ordine all'accesso ad altre funzioni ed altri ruoli in ambito universitario.

Articolo 3

Procedura di nomina

1. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della Materia deve essere presentata da un *docente di ruolo* della disciplina nell'ambito della quale il Cultore della Materia svolgerà la propria attività.

2. La proposta, da redigere secondo il modello allegato, deve indicare la disciplina per la quale la nomina è richiesta ed il relativo settore scientifico-disciplinare. La proposta, pena l'inammissibilità, deve essere corredata da:

a) una dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato, nella quale lo stesso deve



dichiarare

- di possedere i requisiti previsti dal successivo art. 4;
 - di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte e di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto liberamente svolta e finalizzata esclusivamente all'arricchimento della propria formazione culturale, nonché al proseguimento dell'attività di ricerca;
 - di non essere iscritto a corsi di laurea / laurea magistrale dell'Ateneo fiorentino;
- b) un *curriculum vitae* dell'interessato che illustri, gli studi svolti, le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite, gli eventuali titoli didattici posseduti;
- c) *una copia della polizza assicurativa accesa dal Candidato alla nomina di Cultore della Materia per la copertura di eventuali danni derivanti da infortuni che dovessero occorrergli presso strutture proprie dell'Università di Firenze nell'espletamento delle attività di cui ai commi 2. e 3. dell'articolo 1. del presente Regolamento.*

3. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno accademico.

Articolo 4

Requisiti e disposizioni per la proposta di nomina dei Cultore della Materia

1. Possono essere proposti per la nomina di Cultore della Materia, esperti o studiosi che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) possesso di una laurea specialistica o magistrale, congruente con gli obiettivi formativi dell'insegnamento.
- b) esperienza di ricerca documentabile e/o attività professionale qualificata.

2. Non possono essere proposti per la nomina di Cultore della Materia i dottorandi, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Regolamento per l'accreditamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze in quanto, in base all'art. 20 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Cultore può, invece, partecipare alle Commissioni, anche come Il membro.

3. Fatte salve specifiche esigenze didattiche da motivare, ogni Docente potrà proporre la nomina di **non più di 3 Cultori della Materia per i Corsi e non più di 4 Cultori della Materia per i Laboratori.**

Articolo 5

Durata e rinnovo della qualifica

1. L'attribuzione della qualifica di Cultore della Materia ha validità annuale, salvo revoca che dovesse essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento per giustificati motivi.

2. Alla scadenza, la qualifica può essere rinnovata secondo la medesima procedura prevista per la nomina.



3. L'elenco completo dei Cultori della Materia è conservato dal Direttore di Dipartimento, che sovrintende al suo periodico aggiornamento.

Tale elenco, che dovrà contenere le generalità del Cultore, il Docente proponente, la data di delibera del CdD, gli insegnamenti per i quali è conferita la qualifica, deve essere pubblicato sul sito web del Dipartimento prima dell'inizio di ogni semestre.

Articolo 6

Uso della qualifica di Cultore della Materia

1. Il Cultore della Materia può fare uso di tale qualifica esclusivamente durante il periodo di attribuzione della stessa da parte del Dipartimento di Architettura, e con l'indicazione della disciplina per la quale è stata conferita.

2. Eventuali certificati richiesti dal Cultore della Materia in merito alle funzioni espletate sono rilasciati dagli Uffici del Dipartimento di Architettura sulla base della delibera approvata.

Articolo 7

Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal secondo Semestre dell'Anno Accademico 2015-2016.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Didattico di Ateneo.